

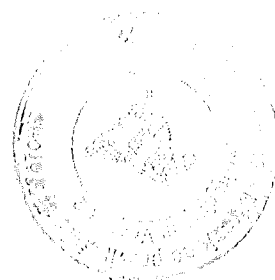
ATTO COSTITUTIVO

Oggi 10 Ottobre 2018, in Villafranca di Verona, via Dossi, 49 alle 21.00, i sottoscritti soci e socie si sono riuniti per costituire, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, un'Associazione di Promozione Sociale - non a scopo di lucro - denominata " **ASSOCIAZIONE AUDITORIUM MUSIC APS**" e per stendere e approvare le norme dello Statuto che fa parte integrante del presente atto.

L'associazione avrà il seguente scopo e svolgerà le seguenti attività d'interesse generale:

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i seguenti soci sottoscrittori e fondatori:

- 1) Girardi Elena PRESIDENTE
- 2) Sandri Ivana VICE-PRESIDENTE
- 3) Begnoni Claudio CONSIGLIERE
- 4) Campostrini Roberta CONSIGLIERE
- 5) Girardi Serenella CONSIGLIERE
- 6) Melotto Alessandro CONSIGLIERE
- 7) Piva Anna CONSIGLIERE



La quota sociale per il primo esercizio è fissata in € 30,00 (trenta/00).

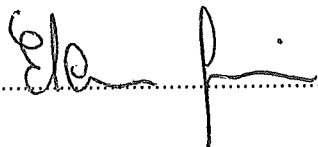
Sottoscrivono il presente atto i Soci fondatori e le socie fondatrici:

- 1) Nome ELENA Cognome GIRARDI

nata a Villafranca di Verona il 28/06/1974

residente a Villafranca di Verona Prov. VR CAP 37069

in via dei Colli, 77/A C.F. GRRLNE74H68L949N

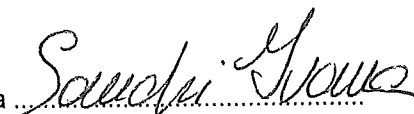
Firma 

- 2) Nome IVANA Cognome SANDRI

nata a Caprino Veronese (VR) il 25/07/1962

residente a Castel d'Azzano Prov. VR CAP 37060

in via B. Barbarani, 2/A C.F. SNDVNI62L65B709E

Firma 

- 3) Nome CLAUDIO Cognome BEGNONI

nato a Villafranca di Verona (VR) il 31/07/1973

residente a Villafranca di Verona Prov. VR CAP 37069
in via dei Colli, 77/A C.F. BGNCLD73L31L949P

Firma *Rog Chub*

4) Nome ROBERTA Cognome CAMPOSTRINI

nata a Villafranca di Verona (VR) il 06/10/1974
residente a Villafranca di Verona Prov VR. CAP 37069
in via dei Colli, 70 C.F. CMPRRT74R46L949N

Firma *Campstr Roberto*

5) Nome SERENELLA Cognome GIRARDI

nata a Villafranca di Verona il 09/09/1969
residente a Villafranca di Verona Prov. VR CAP 37069
in via dei Colli, 77/A C.F. GRRSNL69P49L949Q

Firma *Serenella Girardi*

6) Nome ALESSANDRO Cognome MELOTTO

nato a Villafranca di Verona (VR) il 15/05/1971
residente a Villafranca di Verona Prov. VR CAP 37069
in via dei Colli, 77/A C.F. MLTLN71E15L949V

Firma *Alessandro Melotto*

7) Nome ANNA Cognome PIVA

nata a Verona il 23/12/1992
residente a Villafranca di Verona Prov. VR CAP 37069
in via del Bersagliere, 12/B C.F. PVINNA92T63L781G

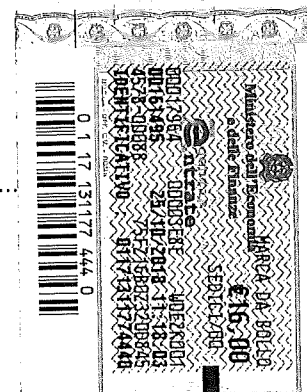


REG	Regio all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
SA	a data del timbro a calendario
T.S	posto a lato
TOTALE	Atti Privati Serie 3 N
	Liquidati €

3546

Anna Piva

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Giancarlo Mantelli



0117131774439

Art.1 - Costituzione -

L'Associazione ha sede in Villafranca di Verona; il consiglio direttivo potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifiche statutarie.

L'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

In particolare l'associazione si propone di organizzare e gestire laboratori e percorsi propedeutici alla musica, nonché percorsi di formazione strumentale classici e moderni per tutte le età. Nell'ambito di queste attività, l'associazione potrà organizzare corsi e altre attività formative e di diffusione della cultura musicale. Inoltre, l'associazione potrà organizzare e gestire concerti o altri eventi a carattere musicale e/o performativo. L'associazione potrà altresì produrre e diffondere pubblicazioni o materiali editoriali e/o multimediali, e ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi istituzionali.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle elencate nel comma precedente secondo le norme dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive disposizioni normative.

L'associazione potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, nonché svolgere servizi a favore degli associati e terzi.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti a quanto stabilito dal decreto leg.vo n.117/2017 e succ. modifiche. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 4, comma 3.

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche, con l'esclusione delle persone giuridiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il/la Presidente e l'organo di controllo.

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da far prevenire con raccomandata AR con un preavviso di almeno 20 giorni.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea, purché di numero dispari.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Art.8 - Organo di controllo -

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art.9 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.10 - Quote -

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art.12 - Cessazione -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Art.13 - Recesso -

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Decadenza -

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Art.15 - Esclusione -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.16 - Diritti -

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

Art.17 - Esercizio Sociale e Bilancio -

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.18 - Patrimonio Sociale e Risorse Economiche -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi supplementari da parte dei Soci, dalle donazioni e da ogni bene che potrà essere conseguito nel rispetto della normativa di legge vigente.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà:

- a) con le contribuzioni annuali, obbligatorie dei soci;

b) con i proventi delle attività sociali, derivanti anche dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

c) con contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

L'Associazione potrà auto-finanziarsi anche attraverso iniziative promozionali, quali feste, sottoscrizioni e raccolte occasionali di fondi.

Art.19 - Scioglimento e destinazione del patrimonio –

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.20 - Clausola compromissoria -

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

